

DICHIARAZIONE di QUERELA

AI PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

presso il TRIBUNALE di _____

Il sottoscritto _____, nato a _____
il _____, C.F. _____, residente in
_____, alla via _____ n. _____,

ESPONE

A) PREMESSO IN PUNTO MEDICO – SCIENTIFICO E NORMATIVO

- 1.1) **SARS-CoV-2**: (Severe Acute Respiratory Syndrome: sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2) nome dato al nuovo coronavirus del 2019 che causa la malattia COVID-19. È un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente identificato nell'uomo.
- 1.2) **COVID-19**: nome della sindrome causata dal virus SARS-CoV-2.
- 1.3) **Contagio**: dal punto di vista attivo è la capacità di un organismo di trasmettere una carica microbica. Dal punto di vista passivo è l'acquisizione da parte del soggetto di una carica microbica eventualmente sufficiente a determinare l'infezione. Non tutti i contagiati hanno una infezione.
- 1.4) **Infezione**: situazione clinica nella quale in seguito ad un contagio o ad un contatto con un microbo la carica o la virulenza dello stesso è tale da superare le barriere di difesa (meccaniche, chimiche, difesa innata, difesa acquisita) di un organismo, entrare in circolo e/o nei tessuti, e determinare una viremia localizzata o sistemica.
- 1.5) **Malattia**: complesso di fenomeni che si instaurano in un organismo vivente quando una causa qualsiasi alteri l'integrità strutturale delle sue parti oppure

ne faccia deviare il funzionamento in senso dannoso. Nello specifico, azione dell'agente virale all'interno dell'organismo umano.

- 1.6) **Sindrome:** insieme di sintomi e segni clinici che costituiscono le manifestazioni cliniche di una o diverse malattie indipendentemente dall'eziologia che le contraddistingue.
- 1.7) **Farmaco:** sostanza capace di provocare nell'organismo umano o animale modificazioni funzionali mediante un'azione chimica o fisica.
- 1.8) **Indicazione terapeutica:** descrizione della malattia da trattare e della popolazione per la quale è previsto il farmaco. Include le specifiche relative alla malattia e alle restrizioni della popolazione di pazienti, come l'età, e se il farmaco ha come obiettivo il sollievo, la cura o la prevenzione dei sintomi, la prevenzione dell'infezione o se è solo per uso diagnostico.
- 1.9) **Certificazione verde COVID-19:** certificazione nazionale italiana comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (d.l. n. 52/2021, articolo 9).
- 1.10) **EU Digital COVID Certificate:** certificati interoperabili tra Stati membri dell'Unione Europea contenenti informazioni sulla vaccinazione, sul risultato di un test, o sulla guarigione del loro titolare, rilasciati nel contesto della pandemia di COVID-19 con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione e agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione. Il possesso non costituisce una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione. Il rilascio del certificato non comporta una discriminazione basata sul possesso di una specifica categoria di certificato (vaccinazione, risultato di un test, guarigione). Il rilascio dei certificati non pregiudica la validità di un'altra prova di vaccinazione, risultato di test o guarigione (Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio).

2. La distinzione tra farmaco anti-SARS-CoV-2 e farmaco anti-COVID-19 è essenziale ai fini della *campagna nazionale di vaccinazione* e della possibilità di imporre un trattamento sanitario in via di obbligo *ex* articolo 32 Costituzione.

All'uopo, si fa rilevare quanto segue:

2.1) Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 "Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazioni anti-COVID-19" Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni del 13 marzo 2021 (Istituto Superiore di Sanità; Ministero della salute; AIFA; INAIL)

(link: https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.4_2021d.pdf/5ece92de-7793-5f04-4edb-26762a55b47b?t=1616000598754):

- *"Va specificato che i vaccini anti-COVID-19 attualmente disponibili [n.d.r. ci si riferisce ai vaccini impiegati al mese di marzo 2021: Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria], come riportato nelle rispettive schede tecniche, sono autorizzati per la prevenzione di malattia COVID-19 sintomatica, e non per la prevenzione dell'infezione asintomatica (e di conseguenza la possibilità di avere un risultato positivo al tampone molecolare)."* (pagina 9, paragrafo 2.4);
- *"In conclusione, ogni lavoratore, inclusi gli operatori sanitari, anche se ha completato il ciclo vaccinale, per proteggere sé stesso, gli eventuali pazienti assistiti i colleghi, nonché i contatti in ambito familiare e comunitario, dovrà continuare a mantenere le stesse misure di prevenzione, protezione e precauzione valide per i soggetti non vaccinati"* (pagina 7, paragrafo 2.1);
- *"Una persona vaccinata con una o due dosi deve continuare a osservare tutte le misure di prevenzione quali il distanziamento fisico, l'uso delle mascherine e l'igiene delle mani, poiché, come sopra riportato, non è ancora noto se la vaccinazione sia efficace anche nella prevenzione dell'acquisizione dell'infezione e/o della sua trasmissione ad altre persone."* (pagina 7, paragrafo 2.2).

2.2) Legge di bilancio 178/2020 del 30/12/2020 istitutiva della "campagna nazionale di vaccinazione":

- **Articolo 1 comma 447:** *"Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19";*
- **Articolo 1 comma 457:** *"per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della Salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale".*

2.3) Dati i punti 2.1 e 2.2 il **VACCINO ANTI-SARS-COV-2 è un vaccino per la prevenzione dell'infezione da virus SARS-CoV-2.**

2.4) Le autorità preposte, EMA e AIFA, hanno espresso chiaramente le caratteristiche dei cinque farmaci adottati dal Ministero della salute, all'interno dei rispettivi documenti tecnici (Foglio illustrativo; Riassunto delle caratteristiche del prodotto; Etichetta; Risk management plan):

- *"Vaccino a mRNA anti-COVID-19" (Comirnaty, Spikevax) (Foglio illustrativo, pagina 1);*
- *"Vaccino anti-COVID-19" (Vaxzevria, Janssen, Nuvaxovid) (Foglio illustrativo, pagina 1);*
- *"è un vaccino utilizzato per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2" (Comirnaty, Spikevax, Nuvaxovid) (Foglio illustrativo, pagina 1);*
- *"è utilizzato per prevenire COVID-19, malattia causata dal coronavirus SARS-CoV-2" (Vaxzevria, Janssen) (Foglio illustrativo, pagina 1).*

2.5) Da quanto dedotto e riportato nei punti n. 2.2 e 2.4 si ricava l'assunto che il **VACCINO ANTI-COVID-19 è un vaccino per la prevenzione della malattia COVID-19.**

2.6) Da quanto dedotto e riportato nei punti n. 2.3 e 2.5 **il vaccino anti-SARS-CoV-2 è un vaccino che previene le infezioni e di conseguenza può prevenire la diffusione dei contagi, mentre diversamente il vaccino anti-COVID-19 è un vaccino che non previene le infezioni e di conseguenza non può prevenire la diffusione dei contagi.**

2.7) La funzione dei vaccini anti-COVID-19, pertanto, non è volta ad avere un impatto sulla diffusione del virus SARS-CoV-2.

La positività a screening (c.d. tampone) rileva la presenza di virus SARS-CoV-2 e non la presenza della malattia COVID-19.

Infatti, quando la persona vaccinata anti-COVID-19 si sottopone a screening (c.d. tampone) può risultare positivo alla presenza del virus SARS-CoV-2 (si veda il punto n. 2.1).

Questo avviene perché il vaccino somministrato non ha funzione di prevenire l'infezione, ma avrebbe solo la più limitata funzione di ridurre i sintomi della malattia COVID-19.

2.8) **Decreto-legge n. 44/2021** (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e modificato successivamente):

- **Articolo 4 comma 1** *"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario": "In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. (OMISSIS).";*
- **Articolo 4 comma 1** (modificato con decreto-legge n. 172/2021) *"Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario": "Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la*

prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione e' somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo."

2.9) Decreto-legge n. 52/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e modificato successivamente):

- **Articolo 9, comma 1:** *"Ai fini della normativa emergenziale connessa al rischio sanitario della diffusione degli agenti virali da COVID-19, valgono e seguenti definizioni:*

OMISSIS

b) vaccinazione: le vaccinazioni ant-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 OMISSIS";

- **Articolo 9, comma 2:** *"Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:*

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo; OMISSIS".

2.10) Al riguardo va ricordato quanto stabilito ed affermato nella **Sentenza della Corte Costituzionale n. 258/1994** *"OMISSIS la legge impositiva di un*

trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione:

a) se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in

quanto diritto fondamentale OMISSIS” (cfr. anche sentenze Corte Costituzionale n. 307/1990 e n. 5/2018).

2.11) Pertanto, va rilevato che oltrepassa i limiti posti dalle fonti primarie (*ex plurimis*: l. 178/2020, d.l. 44/2021, d.l. 52/2021, l. 234/2021) e dalla Costituzione (articolo 32, e giurisprudenza costituzionale consolidata) l'imposizione di trattamenti sanitari che non impediscono la diffusione del contagio da virus SARS-CoV-2 da parte delle persone trattate, (come ad esempio i vaccini anti-COVID-19 indicati dal Ministero della salute) per attuare un obbligo di trattamento sanitario di vaccinazione imposto per mezzo della legge o del decreto-legge.

B) PREMESSO IN FATTO – CONDOTTA DELL'ESECUTIVO

3. Il Ministro della salute Dottore Roberto Speranza aveva dichiarato dinanzi alle Camere parlamentari che il fine della campagna nazionale di vaccinazione sarebbe stato quello di raggiungere l' "*immunità di gregge*" (comunicazione del 02/12/2020) ("*il nostro obiettivo è, senza dubbio, raggiungere l'immunità di gregge*").

Il medesimo obiettivo, come obiettivo del Governo, veniva ribadito all'interno della comunicazione al Parlamento del 13/01/2021.

Quello della immunità di gregge è un obiettivo raggiungibile solo mediante:

- 3.1) trattamenti sanitari vaccinali con funzione e capacità di impedire la trasmissione del virus; o
- 3.2) sviluppo di immunità naturale in una parte consistente della popolazione.
4. Il Parlamento ha sempre richiesto per la campagna nazionale di vaccinazione dei farmaci vaccinali dalla funzione anti-SARS-CoV-2,

mentre invece il Ministero della salute ha ommesso all'interno delle proprie comunicazioni formali al Parlamento (del 02/12/2020, del 13/01/2021 e del 24/02/2021) di rappresentare la reale funzione immunologica dei farmaci adottandi e adottati (anti-COVID-19 e non anti-SARS-CoV-2).

Il Ministro della salute non ha comunicato specificamente che i farmaci vaccinali indicati e acquistati per la *campagna nazionale di vaccinazione* non permettono di prevenire le infezioni.

Pertanto il Parlamento non ha mai approvato l'impiego di farmaci vaccinali che non sono in grado di prevenire le infezioni, mentre invece aveva espressamente ed esplicitamente richiesto vaccini anti-SARS-CoV-2 per la prevenzione delle infezioni già a partire dalla l. 178/2020 del 30/12/2020 (articolo 1, comma 447; articolo 1, comma 457-467. Si veda il punto n. 2.2) e in tutte le successive leggi di conversione dei decreti-leggi in tema.

5. Il Parlamento non ha mai approvato gli specifici farmaci vaccinali adottati dal Ministero della salute ai fini della campagna nazionale di vaccinazione (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Janssen, Nuvaxovid).

Il Ministro della salute non aveva indicato al Parlamento (comunicazione del 02/12/2020; comunicazione del 13/01/2021; comunicazione del 24/02/2021) gli specifici farmaci vaccinali che il Ministero avrebbe indicato e acquistato e relative funzioni immunologiche, ma aveva dichiarato soltanto le aziende dalle quali avrebbe acquistato i farmaci:

"Se tutti i processi autorizzativi andassero a buon fine - OMISSIS - l'Italia potrebbe contare sulla disponibilità delle seguenti dosi: AstraZeneca 40,38 milioni; Johnson & Johnson 53,84 milioni; Sanofi 40,38 milioni; Pfizer-BioNTech 26,92 milioni; CureVac 30,285 milioni; Moderna 10,768 milioni." (comunicazione del 02/12/2020).

6. Il Parlamento ha incaricato il Ministro della salute di attuare la *campagna nazionale di vaccinazione* mediante *"decreto ministeriale avente natura non regolamentare"* (l. 178/2020, articolo 1, comma 457. Si veda il punto n. 2.2).

Il Ministro della salute ha conseguentemente adottato il Piano strategico per la *campagna nazionale di vaccinazione* con i seguenti decreti attuativi:

6.1) decreto del Ministro della salute del 02/01/2021

(link: <http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=78657>) ;

6.2) decreto del Ministro della salute del 12/03/2021

(link: <http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=79430>).

7. Il Ministro della salute ha creato o comunque ha ufficializzato (mediante emanazione con decreto) per la prima volta in atti del Ministero della salute l'espressione sincretistica e originale "vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19" all'interno del documento *"Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 - Piano strategico - Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale .*

Aggiornamento del 12 dicembre 2020", comunicato con informativa il 16/12/2020 alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano. Recepimento Rep. Atti n. 235/CSR del 17 dicembre 2020.

L'espressione "*vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19*" è stata ancora adottata dal Ministro della salute all'interno del decreto del 02/01/2021 e nell'allegato Piano strategico, nonché nel decreto del 13/03/2021 e nell'allegato aggiornamento al Piano strategico.

L'espressione "*vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19*" è stata successivamente impiegata dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria all'interno delle proprie circolari per indicare farmaci anti-COVID-19 come idonei alla campagna nazionale di vaccinazione che richiede invece farmaci anti-SARS-CoV-2. Le stesse circolari riportano alternativamente l'espressione "*vaccino contro SARS-CoV-2/COVID-19*".

8. Il Piano strategico per la *campagna nazionale di vaccinazione* è stato integrato con circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria volti ad individuare e adottare gli specifici farmaci vaccinali (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Janssen, Nuvaxovid).
9. La Direzione generale della prevenzione sanitaria, ufficio del Ministero della salute, ha indicato gli specifici farmaci vaccinali da adottare per la *campagna nazionale di vaccinazione* mediante le seguenti circolari:

9.1) Circolare 0042164 - 24/12/2020 - DGPRES - DGPRES - P (Comirnaty)
(link: <http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=77981>);

9.2) Circolare 0001362 - 14/01/2021 - DGPRES - DGPRES - P (Spikevax)
(link: <http://www.normativasanitaria.it/jps/dettaglio.jsp?id=78398>);

9.3) Circolare 0005079 - 09/02/2021 - DGPRES - DGPRES - P (Vaxzevria)
(link: <http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=78775>);

9.4) Circolare 0016722 - 21/04/2021 - DGPRES - DGPRES -P (Janssen)
(link: <http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=79916>);

9.5) Circolare 0013824 - 22/02/2022 - DGPRES - DGPRES- P (Nuvaxovid)

(link: <http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=85834>).

10. Le circolari indicate sono state sottoscritte da:

10.1) Direttore generale della prevenzione sanitaria Dottore Giovanni Rezza;

10.2) Direttore dell'Ufficio 5 - Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi Internazionale Dottore Francesco Maraglino;

10.3) Referente/Responsabile del procedimento Dottore Andrea Siddu.

11. Tutte le circolari richiamate indicano solo farmaci vaccinali anti-COVID-19 (fonte: EMA, AIFA. Si veda quanto dedotto e riportato nel punto n. 2.4) e non farmaci vaccinali anti-SARS-CoV-2 richiesti dal legislatore:

11.1) "Foglio illustrativo" Comirnaty: "*Vaccino a mRNA per la prevenzione di COVID-19*", "*vaccino utilizzato per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2*" (paragrafo 1) (link: https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_005389_049269_FI.pdf&retry=0&sys=m0b113);

11.2) "Foglio illustrativo" Spikevax: "*Vaccino a mRNA anti-COVID-19*", "*vaccino usato per prevenire COVID-19, malattia causata dal coronavirus SARS-CoV-2*" (paragrafo 1) (link: https://farmaci.agenzia.farmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_005438_049283_FI.pdf&retry=0&sys=m0b113);

11.3) "Foglio illustrativo" Vaxzevria: "*Vaccino anti-COVID-19*", "*utilizzato per prevenire COVID-19, malattia causata dal coronavirus SARS-CoV-2*" (paragrafo 1) (link: https://farmaci.agenzia.farmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000690_049314_FI.pdf&retry=0&sys=m0b113);

11.4) "Foglio illustrativo" Janssen: "*Vaccino anti-COVID-19*", "*vaccino usato per prevenire COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2*" (paragrafo 1) (link: https://farmaci.agenzia.farmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001306_049395_FI.pdf&retry=0&sys=m0b113);

11.5) "Foglio illustrativo" Nuvaxovid: "*Vaccino anti-COVID-19*", "*vaccino usato per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2*" (paragrafo 1) (link: https://farmaci.agenzia.farmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_005638_049811_FL.pdf&retry=0&sys=m0b113).

12. Si illustrano sommariamente i passaggi di specificazione dei farmaci vaccinali adottati per la *campagna nazionale di vaccinazione*:

- I. Le fonti primarie hanno richiesto vaccini anti-SARS-CoV-2 per la prevenzione delle infezioni al fine di contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2.
- II. Il decreto avente natura non regolamentare del Ministro della salute ha indicato "*vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19*" e aziende fornitrici.
- III. La Direzione generale della prevenzione sanitaria ha individuato dei farmaci autorizzati e certificati da EMA e AIFA come anti-COVID-19, però sussumendoli nella categoria coniata dal Ministro della salute di "*vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19*" o sussumendoli nell'espressione "*vaccino contro SARS-CoV-2/COVID-19*".
- IV. Il SSN eroga farmaci vaccinali anti-COVID-19 nell'ambito della *campagna nazionale di vaccinazione ex l. 178/2020*, articolo 1, comma 457 che invece richiede farmaci vaccinali anti-SARS-CoV-2 (si veda il punto n. 2.2).
- V. La *Piattaforma Nazionale - Digital Green Certificate* (PN-DGC) gestita da Sogei S.p.a. genera, emette e consente la verifica di certificazioni pubbliche da avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (c.d. "*green pass*") a fronte della comunicazione di avvenuta vaccinazione anti-COVID-19 (si veda D.P.C.M. 17/06/2021 e successive modifiche. Si veda il punto n. 20).

A conferma si produce in allegato la tabella riassuntiva dei passaggi da richiesta di farmaco vaccinale anti-SARS-CoV-2 ad attuazione mediante farmaco vaccinale anti-COVID-19 (Allegato n. 1), contenente riferimento alle fonti ufficiali relative ad ogni passaggio.

13. Va rilevato, pertanto, che le circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria e i decreti del Ministro della salute (aventi natura non regolamentare *ex l. 178/2020*, articolo 1, comma 457), hanno attribuito una funzione immunologica anti-SARS-CoV-2 a farmaci per i quali EMA e AIFA (autorità amministrative competenti) avevano individuato la diversa funzione immunologica anti-COVID-19.

14. Dalle citate circolari del Ministero della salute, quindi, sono derivate le seguenti prassi amministrative:

14.1) massivo impiego di farmaci vaccinali anti-COVID-19 nell'ambito della *campagna nazionale di vaccinazione* per la quale invece le fonti primarie richiedono farmaci vaccinali anti-SARS-CoV-2;

14.2) generazione e rilascio di documentazione che certifica con valore di atto pubblico l'avvenuta somministrazione di farmaco anti-SARS-CoV-2 (*certificazione verde COVID-19* da vaccinazione *ex* d.l. 52/2021, articolo 9, comma 2, lettera a) a fronte di una effettiva avvenuta vaccinazione anti-COVID-19;

14.3) l'esposizione degli utenti del SSN ai rischi per la salute individuale inutili ai fini della tutela dell'interesse collettivo della non contagiosità del virus SARS-CoV-2 (si veda rapporto AIFA "*Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID-19 27/12/2020 - 26/12/2021*": totale eventi avversi segnalati: 117'920; totale eventi avversi gravi segnalati: 19'055; totale decessi segnalati: 758. "*La sottosegnalazione in farmacovigilanza è infatti un limite intrinseco alla stessa natura della segnalazione, ben noto e ampiamente studiato anche nella letteratura scientifica internazionale OMISSIS*" pagina 12).

15. Va pertanto evidenziato che, inconfutabilmente, i farmaci adottati dal Ministero della salute sono inadeguati a perseguire la politica sanitario-epidemiologica di Governo e Parlamento di prevenire le infezioni tramite immunizzazione con farmaci vaccinali, nonché sono inadeguati a garantire il presupposto della funzione di contenere la diffusione dei contagi necessario per permettere l'imposizione *ex lege* di una obbligatorietà di trattamento sanitario ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione e giurisprudenza costituzionale consolidata (si veda il punto n. 2.10).

Infatti, la situazione epidemiologica trascorsa ed attuale (al 23/02/2022) segna un numero considerevole di persone positive al virus SARS-CoV-2: oggi (23/02/2022) sono 1'208'010 le persone in isolamento domiciliare e 49'040 i nuovi casi di persone positive SARS-CoV-2 rispetto al giorno precedente. Tutto ciò nonostante il SSN abbia provveduto a somministrare oltre 133 milioni di dosi dei farmaci indicati dal Ministero della salute (Direzione generale della prevenzione sanitaria) (Comirnaty,

Spikevax, Vaxzevria, Janssen, Nuvaxovid) e vi sia oltre il 78% di italiani con almeno 2 dosi e oltre 11 milioni di italiani guariti con immunità naturale (fonte: tabella dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della salute - Istituto Superiore della Sanità alla data del 23 febbraio 2022; Si veda in allegato la tabella *"23 febbraio 2022 - Aggiornamento casi Covid-19. Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della salute - Istituto Superiore di Sanità"*, scaricabile dal sito <https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/regioni>) (link Report vaccini anti-COVID-19 <https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/>).

16. La **funzione** di prevenzione delle infezioni da parte dei farmaci adottati sarebbe stata **ESSENZIALE** ai fini di politica sanitario-epidemiologica e della *campagna nazionale di vaccinazione*:

16.1) secondo il fine comunicato dal Ministro della salute il 02/12/2020 e approvato dal Parlamento (*"il nostro obiettivo è, senza dubbio, raggiungere l'immunità di gregge"*);

16.2) in base alle richieste espresse, esplicite e ripetute dal legislatore a partire da l. 178/2020 del 30/12/2020 (articolo 1, comma 447; articolo 1, commi 457-467) istitutiva della *"campagna nazionale di vaccinazione"*:

- **Articolo 1, commi 447** *"per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto dei vaccini anti-SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 (OMISSIS)"*;
- **Articolo 1, comma 457** *"per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della Salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale"*;
- **Articolo 1, comma 465** *"OMISSIS. Ai fini della formazione degli operatori sanitari coinvolti nell'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, l'Istituto Superiore di Sanità organizza appositi corsi in modalità di formazione a distanza, riconosciuti anche come crediti ai fini dell'educazione continua in medicina, OMISSIS"*.

16.3) in base alle richieste espresse, esplicite e ripetute del legislatore nelle fonti primarie di impiego di farmaci vaccinali anti-SARS-CoV-2 per la prevenzione dell'infezione ai fini della *campagna nazionale di vaccinazione* (l. 178/2020; d.l. 44/2021; d.l. 52/2021; d.l. 105/2021; d.l. 111/ 2021; d.l. 127/2021; 172/2021; 221/2021; 229/2021; 1/2022).

Ex plurimis:

- D.l. 44/2021, articolo 4¹: (si veda punto n. 2.8) (istitutivo dell'obbligo di vaccinazione anti-SARS-CoV-2);
- D.l. 52/2021, articolo 9^{1, 2}: (si veda punto n. 2.9) (istitutivo di certificazione verde COVID-19 da vaccinazione anti-SARS-CoV-2).

16.4) per impedire la diffusione dei contagi, *ratio* fondamentale sulla quale si è basata tutta la politica sanitario-epidemiologica di gestione della pandemia COVID-19 del Governo e del Parlamento (*ex plurimis*, d.l. 33/2020 "*Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus*");

16.5) per il rilascio della certificazione verde COVID-19, concepita come strumento per consentire l'esercizio di diritti e libertà solo persone che non siano contagiose del virus SARS-CoV-2 (d.l. 52/2021, articolo 9^{1, 2}). A tal proposito si veda la dichiarazione del Presidente del Consiglio Draghi Mario rilasciata in conferenza stampa in data 22/07/2021 a seguito dell'approvazione in Consiglio dei ministri di nuove norme anti-COVID-19 (fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/07/22/draghi-green-pass-e-garanzia-di-tranquillità_e7c97abf-b797-4495-b31f-cb5452c2cab1.html).

Qui si riporta in particolare:

Presidente del Consiglio dei ministri Draghi Mario: "*L'estate è già serena e vogliamo che rimanga tale. Il Green pass [n.d.r. "green pass" sta per "certificazione verde COVID-19" ex decreto-legge 52/2021, articolo 9] è una misura con i quali i cittadini possono continuare a svolgere attività con la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose.*

E una misura che dà serenità, non che toglie serenità".

16.6) per determinare le misure restrittive dei diritti costituzionali dell'esistenza della persona umana della generalità della popolazione italiana parametrate al

numero dei contagi rilevati (d.l. 33/2020, articolo 16-septies: "zona bianca", "zona gialla", "zona arancione", "zona rossa"; d.l. 105/2021, articoli 3 e 4);

- 16.7) per garantire il rispetto dell'articolo 32 della Costituzione in caso di previsione di forme di obbligo al trattamento sanitario di vaccinazione (tutelando l'interesse pubblico alla salute individuale per mezzo di un trattamento in grado di impedire che la persona possa diffondere il contagio). (cfr. sentenze della Corte Costituzionale n. 307/1990, n. 258/1994, e n. 5/2018. Si veda il punto n. 2.10).
17. L' ISS aveva esplicitato la differenza tra vaccino anti-COVID-19 e vaccino anti-SARS-CoV-2, già a marzo 2021, all'interno del **Rapporto ISS COVID-19 N. 4/2021** "*Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19*" (si veda il punto n. 2.1).
18. L'attuazione del Ministero della salute **ha di fatto reso impossibile adempiere all'obbligo di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 previsto dalle fonti primarie**, dal momento che ai fini della *campagna nazionale di vaccinazione* non è stata ancora emanata alcuna circolare che adotti un vaccino che EMA e AIFA attestano come anti-SARS-CoV-2.
19. L'attuazione del Ministero della salute ha reso irrazionale ogni discriminazione fondata sulla titolarità di certificazione verde COVID-19 da vaccinazione tra persone trattate con i vaccini anti-COVID-19 e persone non trattate, poiché entrambe sono potenzialmente contagiose del virus SARS-CoV-2 (si vedano i punti n. 2.1, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 11, 13).
20. Il Ministero della salute ha inoltre provveduto ad attuare il Capo III "*Titolarità del trattamento dei dati trattati nella Piattaforma Nazionale - DGC*" del D.P.C.M. del 17/06/2021 (attuativo dei sistemi informatici di generazione, emissione e verifica di *certificazione verde COVID-19*) determinando in primo luogo la generazione delle *certificazioni verdi COVID-19* in assenza di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 e in secondo luogo la verifica sulla stessa Piattaforma Nazionale - DGC di c.d. "green pass" statali che certificano una avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 a fronte di una realmente avvenuta diversa vaccinazione anti-COVID-19:

20.1) **Articolo 15, comma 1** *"Titolare e responsabile del trattamento dei dati trattati nella Piattaforma Nazionale - DGC": "Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati della Piattaforma Nazionale - DGC realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria, dalla società Sogei S.p.a. nell'ambito della vigente convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la predetta società Sogei S.p.a. per la medesima infrastruttura.";*

20.2) **Articolo 15, comma 2:** "Il Ministero della salute fornisce direttamente alla Sogei S.p.a. indicazioni per la progettazione, l'implementazione, la gestione e l'evoluzione della Piattaforma Nazionale - DGC."

C) PREMESSO IN DIRITTO

21. Per quanto già esposto (in particolare nei punti *sub* 4, 14, 15, 16, 18 e 19) si rileva che il Ministero della salute, tramite circolari collegate a decreti, ha violato i limiti inderogabili posti dalle fonti primarie (e costituzionali) all'esercizio dei propri poteri, con il risultato di porre in essere quella che di fatto è una normazione propria applicata su larga scala e in violazione dei suddetti limiti.

Il Ministero della salute, nell'emanazione dei propri atti (si vedano i punti *sub* nn. 6 e 9) ha determinato l'attuazione di una nuova e diversa norma giuridica, impositiva di un trattamento farmacologico diverso e non assimilabile alle richieste del legislatore, ed inoltre fondante una *ratio* politica anch'essa differente se non addirittura divergente da quella individuata dal legislatore stesso (si veda quanto dedotto nei punti *sub* 2.11, 3, 4, 15, 16, 19, 22).

22. Il disvalore giuridico che grava sulla norma di creazione ministeriale e che deriva dal mancato rispetto dei limiti legislativi (e costituzionali. Si vedano i punti n. 16, 21) si riverbera sulle sanzioni e su ogni conseguenza giuridica subita dalla persona per l'inadempimento della norma ministeriale stessa.

La norma creata a livello amministrativo dall'attuazione concreta del Ministero della salute è andata in via di fatto a sostituire la norma legittima deliberata da Governo e Parlamento.

Conseguenza di questa sostituzione di fatto è la dis-trazione delle sanzioni che il legislatore ha invece statuito a garanzia della astratta e legittima norma statale.

La norma giuridica legittima posta dal legislatore prevede come premessa (protasi) la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 per la prevenzione delle infezioni, e come conseguenza (apodosi) per il mancato adempimento prevede la sanzione del divieto di esercizio di determinati diritti della persona e sanzioni pecuniarie.

Tuttavia, la norma giuridica risultante dall'attuazione ministeriale prevede come premessa (protasi) la vaccinazione anti-COVID-19, e come conseguenza (apodosi) le stesse sanzioni che il legislatore ha statuito invece per il mancato adempimento alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (sanzione del divieto di esercizio di determinati diritti della persona e sanzioni pecuniarie).

Il Ministero della salute di fatto attua una diversa disposizione normativa, perché la relativa premessa è diversa dalla premessa della disposizione legittima di Governo e Parlamento.

La sostituzione a livello amministrativo della protasi normativa statale con la protasi normativa ministeriale avviene mediante la simulazione di assimilabilità di un farmaco anti-COVID-19 a un farmaco "*anti SARS-CoV-2 per la prevenzione delle infezioni*" (per quanto attiene ai fini della *campagna nazionale di vaccinazione*).

Lo strumento per attuare la simulazione di assimilabilità è l'invenzione dell'artificio semantico "*vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19*" e "*vaccino contro SARS-CoV-2/COVID-19*" (si vedano i punti n. 7, 11, 12.II, 12.III).

In tal modo l'attuazione amministrativa del Ministero della salute ha privato le conseguenze normative sanzionatorie (apodosi) della premessa normativa legittimatrice (protasi).

Per quanto esposto nel presente punto, non è possibile ritenere legittime le sanzioni giuridiche dis-tratte a garanzia di una premessa normativa ministeriale (protasi) diversa e non assimilabile a quella legittima statale.

Ne consegue che quelle che in astratto sarebbero sanzioni e altre conseguenze giuridiche legittime previste dal legislatore risultano invece nella concretezza amministrativa pervertite in mero esercizio di forza organizzata.

L'artificio semantico "*vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19*" e "*vaccino contro SARS-CoV-2/COVID-19*" creati e ufficializzati in sede di Ministero della salute determinano la confusione negli uffici statali tra la *campagna nazionale di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 del legislatore* e la *campagna nazionale di vaccinazione anti-COVID-19 del Ministero della salute*.

Di seguito lo schema riepilogativo di quanto esposto e dedotto nei punti immediatamente precedenti, *sub* nn. 21 e 22.

A. NORMA GIURIDICA POSTA DA GOVERNO E PARLAMENTO

piano astratto

RATIO POLITICA: prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 → contenere la diffusione dei contagi da virus SARS-CoV-2.

SE non si è ricevuto somministrazione di
farmaco vaccinale anti-SARS-CoV-2 →
[protasi normativa]

ALLORA non si ha diritto ad esercitare determinati diritti (inadempimento dell'obbligo di vaccinazione; mancato rilascio di certificazione verde COVID-19 da vaccinazione; acquistare screening a 15 euro cadauno ogni 48 ore per ricevere il "green pass base").
[apodosi normativa]

piano concreto

ATTUAZIONE mediante la forza (violenza compresa) dello Stato;
ATTUAZIONE mediante consenso dei soggetti di diritto.

B. NORMA GIURIDICA DETERMINATA DALL'ATTUAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

piano astratto

RATIO : prevenzione della malattia COVID-19 → riduzione della probabilità di sviluppare la malattia COVID-19 sintomatica.

SE non si è ricevuto somministrazione di
farmaco vaccinale anti-COVID-19 →
[protasi normativa]

ALLORA non si ha diritti ad esercitare determinati diritti (inadempimento dell'obbligo di vaccinazione; mancato rilascio di certificazione verde COVID-19 da vaccinazione; pagare screening a 15 euro cadauno ogni 48 ore per ricevere il "green pass base").
[apodosi normativa]

piano concreto

ATTUAZIONE mediante la forza (violenza compresa) dello Stato;
ATTUAZIONE mediante consenso dei soggetti di diritto.

23. Esistono farmaci vaccinali, non indicati dal Ministero della salute, volti alla prevenzione dell'infezione anche di virus SARS-CoV-2, tra i quali, con prospettive di applicazione specifica anti-SARS-CoV-2 (fonte: Professoressa Donata Vercelli, intervistata da Dottoressa Barbara Palombelli nella trasmissione "Stasera Italia" del 16/12/2021 della quale si allega trascrizione), il concentrato lisobatterico OM-85 (si rinvia alla documentazione in allegato).

Il farmaco OM-85 risponderebbe ai requisiti essenziali prescritti dal legislatore per l'adozione nella *campagna nazionale di vaccinazione* ex l. 178/2020, articolo 1, comma 457:

23.1) "*categoria farmacoterapeutica: vaccino*" (fonte: Riassunto delle caratteristiche del prodotto BRONCHO VAXOM al 19/10/2021, AIFA);

23.2) "*prevenzione delle infezioni ricorrenti delle vie respiratorie*" (fonte: Foglio illustrativo BRONCHO VAXOM al 19/10/2021, AIFA);

23.3) farmaco ad ampio spettro per la prevenzione delle infezioni virali (fonte: Rivista Società Italiana di Medicina Generale N.4 VOL.24 2017);

23.4) efficacia anche specifica nella prevenzione dell'infezione da virus SARS-CoV-2 (fonte: The OM-85 bacterial lysate inhibits SARS-CoV-2 infection of epithelial cells by downregulating SARS-CoV-2 receptor expression).

D) DANNI SUBITI IN CONSEGUENZA DEI FATTI ESPOSTI E DEDOTTI

24. Il sottoscritto è stato inizialmente **tratto in inganno dall'invenzione e/o ufficializzazione dell'espressione sincretistica e originale "vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19"** da parte del Ministro della salute e dall'impiego da parte della Direzione generale della prevenzione sanitaria che l'hanno utilizzata per indicare farmaci anti-COVID-19 invece di usarla per indicare farmaci anti-SARS-CoV-2 richiesti dalle fonti primarie per la *campagna nazionale di vaccinazione* (si veda il punto n. 7). Stesso dicasi per l'espressione "**vaccino contro SARS-CoV-2/COVID-19**" presente all'interno delle circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria (si vedano i punti n. 7 e 9).

25. Il sottoscritto si trova irrimediabilmente nella **IMPOSSIBILITÀ**:

25.1) di **ADEMPIERE L'OBLIGO di vaccinazione anti-SARS-CoV-2** (*ex d.l. 44/2021*, articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater) (si vedano i punti n. 11 e 18) e

25.2) di **OTTENERE LEGITTIMAMENTE LA TITOLARITÀ DI CERTIFICAZIONE verde COVID-19 da vaccinazione anti-SARS-CoV-2** ai sensi della d.l. 52/2021 (articolo 9¹, lettere a, b; articolo 9², lettera a) (si vedano i punti n. 12.V, 14.2, 16.5, 20).

26. L'eventuale ottenimento della titolarità e l'utilizzo di *certificazione verde COVID-19* da vaccinazione in assenza di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 **espongono il sottoscritto alla perpetrazione di varie figure di reato** (si vedano i punti n. 12.V, 14.2, 16.5, 20).

La sanzione/restrizione normativa inizialmente prevista per l'eventuale inadempimento di un comportamento astrattamente possibile per il soggetto di diritto, diviene una conseguenza inevitabile se non tramite il concorso con il Ministero della salute alla produzione di un atto pubblico (*certificazione verde COVID-19* da vaccinazione) rilasciato in assenza della premessa legale necessaria e tassativa (ossia l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 per la prevenzione delle infezioni).

27. In conseguenza di quanto dedotto e lamentato nei punti n. 25 e 26, il sottoscritto è **costretto a vivere in uno stato di ingiusta privazione della possibilità di esercitare i propri diritti di rilievo costituzionale connessi all'esistenza della persona umana.**

In allegato, all'uopo, si producono alcune delle restrizioni patite in forza del solo articolo 9-bis del decreto-legge 52/2021 (fonte: Normattiva, 11/02/2022) e si riporta tabella sulle attività che possono svolgersi con o senza la certificazione verde COVID-19 redatta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 01/03/2022.

28. Il sottoscritto è costretto a patire una **ingiusta discriminazione** rispetto alle persone titolari della *certificazione verde COVID-19* da vaccinazione, pur essendo esse egualmente prive di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 per la prevenzione delle infezioni (rilasciata dal Ministero della salute a seguito di vaccinazione

anti-COVID-19. All'uopo *cfr.* quanto dedotto nei punti *sub* nn. 2.1, 12.IV, 12.V, 13, 14.2, 14.3, 15, 16, 18, 19, 20).

29. Al sottoscritto non è possibile, per l'ottenimento di *certificazione verde COVID-19*, adottare una modalità alternativa all'ipotetica vaccinazione gratuita, in quanto:

29.1) Le personali condizioni economiche ed esigenze organizzative non consentono di acquistare prestazioni di screening della presenza del virus SARS-CoV-2 nelle cavità nasali e orali ogni 48 ore al prezzo di 15 euro cadauna.

29.2) Lo screening con tampone naso-faringeo è una procedura invasiva e comunque non sopportabile nel lungo periodo.

29.3) La certificazione verde COVID-19 da screening non consente di esercitare tutti i diritti che sono stati oggetto di restrizione tramite atti del Governo, del Ministero della salute e del Parlamento secondo la disciplina in tema di emergenza sanitaria (a tal proposito si consulti la tabella allegata "*TABELLA ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS* "*BASE*"/"*RAFFORZATO*" redatta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiornamento 15/02/2022).

29.4) Non è titolare di *certificazione verde COVID-19* da guarigione per il totale del periodo di durata delle restrizioni.

29.5) È immorale l'interpretazione (ma al momento l'unica praticabile per il sottoscritto) della competente disposizione normativa come ordine da parte dello Stato di procurarsi un malanno per poter tornare ad esercitare e godere della propria esistenza di rilievo costituzionale per 6 mesi (*certificazione verde COVID-19* da guarigione).

30. Tali patimenti si ripercuotono inevitabilmente sulle persone che circondano il sottoscritto.

31. Il querelante, contestualmente all'impossibilità di esercitare i diritti di rilievo costituzionale, è sotto la costante minaccia di subire l'impiego della mera forza da parte dell'apparato statale, (sanzioni pecuniarie, ammende, ecc.) (cfr. quanto dedotto nei punti *sub* nn. 21, 22, 25 e 26), al di fuori della previsione della norma legittima emanata dal legislatore (si vedano gli allegati richiamati nel punto n. 27: articolo 9-bis del decreto-legge 52/2021; tabella sulle attività che possono svolgersi con o senza la *certificazione verde COVID-19* redatta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 15/02/2022).

Appare evidente, pertanto, che il gravissimo effetto causato dall'attuazione amministrativa del Ministero della salute è costituito dall'induzione/costrizione effettuata nei confronti del sottoscritto a cooperare con il Ministero stesso e la "sua" campagna nazionale di vaccinazione anti-COVID-19 (piuttosto che con la *campagna nazionale di vaccinazione* anti-SARS-CoV-2 legittimamente statuita dalle fonti primarie), sfruttando le restrizioni dell'esercizio dei diritti di rilievo costituzionale previste, per imporre un farmaco diverso da quello anti-SARS-CoV-2 richiesto dal legislatore (cfr. quanto dedotto nei punti *sub* n. 12.IV, 12.V, 14.2, 16.5, 21 e 22).

A conferma della rilevante forza di "induzione/costrizione" denunciata in questo punto, si legga la dichiarazione del Dottore Pierpaolo Sileri, Sottosegretario del Ministero della salute, in allegato (cfr. tra le "*dichiarazioni allarmanti*": "*Noi per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile come stiamo facendo perché il non vaccinato e chi non rispetta le regole è pericoloso! Punto!*").

32. La grave sofferenza patita individualmente e dalle persone che circondano il sottoscritto è ulteriormente aggravata dalla falsa convinzione, diffusa tra la generalità dei consociati, che una persona trattata con i farmaci Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Janssen, Nuvaxovid non sia contagiosa e che d'altro canto le persone non trattate con detti farmaci siano pericolose, nei confronti delle persone che abbiano ricevuto la vaccinazione, non solo epidemiologicamente ma perfino socialmente in senso generale (cfr. allegato n. 7 "*Dichiarazioni allarmanti*").

33. Il sottoscritto chiede alla Procura della Repubblica adita di valutare la posizione delle seguenti persone in relazione ai fatti di cui in narrativa:

- ❖ Ministro della salute Dottore **Roberto Speranza**;
- ❖ Direttore generale della prevenzione sanitaria Dottore **Giovanni Rezza**;
- ❖ Direttore dell'Ufficio 5 Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi Internazionale Dottore **Francesco Maraglino**;
- ❖ Referente/Responsabile del procedimento Dottore **Andrea Siddu**.

Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto, con il presente atto,

PROPONE

formale atto di denuncia - querela nei confronti dei responsabili dei fatti di cui in narrativa, da identificare, nonché nei confronti di chiunque altro abbia con questi ultimi eventualmente concorso, per i reati di cui agli artt. 323 c.p. ("**Abuso d'ufficio**"), 610 c.p. ("**Violenza privata**"), 611 c.p. ("**Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato**"), 612 c.p. ("**Minaccia**"), 629 c.p. ("**Estorsione**"), 661 c.p. ("**Abuso della credulità popolare**"), e/o per tutti quei reati che la S.V. vorrà ravvisare nei fatti sopra indicati, anche nella forma del tentativo, **chiedendone formalmente la punizione a norma di legge** per tutti i reati che verranno configurati nei fatti di cui *supra*.

Il querelante resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse rendersi necessario affinché si intervenga nella maniera più celere possibile nei confronti degli eventuali responsabili e si evitino ulteriori conseguenze dannose degli eventuali reati.

Ci si oppone fin d subito ad un'eventuale emissione di decreto penale di condanna.

Il querelante si riserva di costituirsi parte civile per il risarcimento di tutti i danni subiti.

Il querelante, inoltre, chiede di essere avvisato, ai sensi degli artt. 406 e art. 408 c.p.p., in caso di richiesta di proroga delle indagini preliminari e/o in caso di richiesta di archiviazione.

Il sottoscritto, inoltre, indica, in relazione ai fatti di cui in narrativa ed alle conseguenze da questi fatti scaturiti sulla persona del querelante, i seguenti testi:

- 1) _____ , residente in _____ , alla via _____ , numero di telefono _____ .
- 2) _____ , residente in _____ , alla via _____ , numero di telefono _____ .
- 3) _____ , residente in _____ , alla via _____ , numero di telefono _____ .
- 4) _____ , residente in _____ , alla via _____ , numero di telefono _____ .

Riservandosi la produzione di ulteriore documentazione, il sottoscritto produce i seguenti allegati:

- Allegato 1) Tabella sinottica sui passaggi da richiesta di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 ad attuazione di vaccinazione anti-COVID-19.
- Allegato 2) Documenti relativi a vaccino OM-85:
 - Foglio illustrativo (19/10/2021);
 - Riassunto delle caratteristiche del prodotto (19/10/2021);
 - Rivista Società Italiana di Medicina Generale N.4 VOL.24 2017;
 - (Journal Pre-proof) The OM-85 bacterial lysate inhibits SARS-CoV-2 infection of epithelial cells by downregulating SARS-CoV-2 receptor expression;
 - Intervista alla Professoressa Donata Vercelli in data 16/12/2021 nella trasmissione televisiva "Stasera Italia".
- Allegato 3) Tabella dati epidemiologici "*Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della salute - Istituto Superiore di Sanità*" (rinvio).
- Allegato 4) Grafici Ultimora.net:
 - Numero di vaccinati giorno per giorno;
 - Andamento di nuovi positivi;
 - Andamento di ospedalizzati;
 - Variazione di deceduti.
- Allegato 5) Decreto-legge 52/2021, articolo 9-bis (fonte: normattiva.it).
- Allegato 6) "*TABELLA ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS "BASE"/"RAFFORZATO"*" redatta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiornamento 01/03/2022 (rinvio).
- Allegato 7) "Dichiarazioni allarmanti":
 - Dottore Giuliano Cazzola;
 - Sottosegretario del Ministero della salute Dottore Pierpaolo Sileri;
 - Dottore Klaus Davi;
 - Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza;
 - Dottore Migliore Gennaro.
- Allegato 8) Allegato cronologia normativa.

Luogo, data _____

Firma _____

ALLEGATI

- Allegato 1) Tabella sinottica sui passaggi da richiesta di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 ad attuazione di vaccinazione anti-COVID-19.

Istituzione/Attore	Fonte normativa	Descrizione operazione	Valore dell'operazione
COSTITUZIONE	Articolo 32 della Costituzione Sentenze costituzionali: n. 307/1990; n. 258/1994; n. 5/2018.	Richiede che il trattamento sanitario imposto dalla legge rispetti la <i>ratio</i> della tutela del fondamentale diritto alla salute individuale nel suo profilo di interesse collettivo alla tutela di quella salute individuale. Questo profilo non poteva che essere quello di far sì che la persona obbligata non diffonda il contagio verso persone fragili rispetto alla malattia contagiosa.	
GOVERNO - PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTO	Decreti legge, Leggi. L. 178/2020; D.l. 44/2021; D.l. 52/2021; (eccetera).	Imposizione di obbligo di trattamento sanitario vaccinale anti-SARS-CoV-2 per prevenire le infezioni.	ANTI-SARS-COV-2
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. D.P.C.M. del 17/06/2021 e successive modifiche (10/09/2021; 12/10/2021; 17/12/2021; 04/02/2022).	Previsione di strumenti informatici (PN-DGC e sistemi collegati) per la gestione delle comunicazioni di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Generazione, emissione e verifica di certificazione verde COVID-19.	ANTI-SARS-COV-2
MINISTRO DELLA SALUTE	Decreto ministeriale. (Comunicazione del 16/12/2020) Decreto del 02/01/2021, Decreto del 12/03/2021	Creazione/ufficializzazione dell'espressione sincretistica e originale " <i>vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19</i> " all'interno del Piano strategico della campagna nazionale di vaccinazione e successivi aggiornamenti e integrazioni. Indicazione delle aziende produttrici dei farmaci da adottarsi (con successive circolari) per la campagna nazionale di vaccinazione.	ANTI-SARS-COV-2/COVID-19...con indicazione implicita di farmaci vaccinali ANTI-COVID-19
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SNITARIA	Circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria. Circolare 0042164 - 24/12/2020 (Comirnaty);	Assimilazione di farmaci vaccinali anti-COVID-19 a farmaci per la " <i>vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19</i> ".	ANTI-SARS-COV-2/COVID-19 → ANTI-COVID-19

	Circolare 0001362 - 14/01/2021 (Spikevax); Circolare 0005079 - 09/02/2021 (Vaxzevria); Circolare 0016722 - 21/04/2021 (Janssen); Circolare 0013824 - 22/02/2022 (Nuvaxovid).		
MEDICI VACCINATORI (pubblici ufficiali)	Certificazione di avvenuta vaccinazione anti-COVID-19 avente valore di atto pubblico	Si certifica l'avvenuta vaccinazione anti-COVID-19 con valore di atto pubblico. La certificazione viene comunicata nei percorsi informatici riservati alla comunicazione di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2.	ANTI-COVID-19
UTENTI DEL SSN	Consenso al trattamento sanitario obbligatorio.	Si certifica l'avvenuta vaccinazione anti-COVID-19.	ANTI-COVID-19 → titolarità di certificazione verde ANTI-SARS-COV-2
Piattaforma Nazionale - Digital Green Certificate PN-DGC. Gestione della Sogei S.p.a.	Generazione, emissione, verifica di certificazioni verdi COVID-19.	Certifica l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2.	ANTI-COVID-19 → ANTI-SARS-COV-2

➤ Allegato 2) Documenti relativi a vaccino OM-85.

- Informazioni sui documenti tecnici

- **Foglio illustrativo (19/10/2021)**

"1. Cos'è *BRONCHO VAXOM* e a cosa serve *BRONCHO VAXOM* è un preparato che agisce stimolando il corpo a produrre anticorpi (proteine che lo proteggono contro i germi che causano malattie infettive). *BRONCHO VAXOM* è usato dagli adulti per prevenire le infezioni ricorrenti delle vie respiratorie. *BRONCHO VAXOM* è usato nei bambini ed adolescenti (età compresa tra 1 e 17 anni) per prevenire le infezioni ricorrenti (numero di episodi superiori a quelli che normalmente si verificano in quella fascia di età) delle vie aeree superiori. (OMISSIS).";

- **Riassunto delle caratteristiche del prodotto (19/10/2021)**

"5. *PROPRIETA' FARMACOLOGICHE*

5.1 *Proprietà farmacodinamiche*

Categoria farmacoterapeutica: vaccino batterico; agente immunostimolante. Codice ATC: J07AX.

- Pubblicazioni scientifiche

- **Rivista Società Italiana di Medicina Generale N.4 VOL.24 2017: "Infezioni respiratorie: quale ruolo per i lisati batterici nella prevenzione?**
Antonio Votino¹, Caterina d'Imperio¹, Giuseppe Ventriglia² Medici di Medicina Generale, 1 SIMG, Terni, 2 SIMG, Torino

TABELLA I. Potenziali vantaggi della terapia immunostimolante.	
1)	Azione non diretta sui batteri, in modo da evitare lo sviluppo di resistenza antibiotica
2)	Possibilità di trattamento dei pazienti con immunità compromessa (ridotta efficienza nell'impiego dei preparati tradizionali)
3)	Potenziale ampio spettro azione contro le infezioni batteriche, <u>virali</u> e micotiche

- (Journal Pre-proof) **The OM-85 bacterial lysate inhibits SARS-CoV-2 infection of epithelial cells by downregulating SARS-CoV-2 receptor expression**

Vadim Pivniouk, PhD, Oksana Pivniouk, MA, Avery DeVries, PhD, Jennifer L. Uhrlaub, MS, Ashley Michael, BS, Denis Pivniouk, BS, Sydney R. VanLinden, BS, Michelle Y. Conway, BS, Seongmin Hahn, MS, Sean P. Malone, Peace Ezech, PhD, Jared M. Churko, PhD, Dayna Anderson, BS, Monica Kraft, MD, Janko NikolichZugich, MD, PhD, Donata Vercelli, MD

PII: S0091-6749(21)02581-1

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2021.11.019>

Reference: YMAI 15381

To appear in: Journal of Allergy and Clinical Immunology

Received Date: 11 May 2021

Revised Date: 14 November 2021

Accepted Date: 19 November 2021

Results

OM-85 significantly downregulated ACE2 and TMPRSS2 transcription and surface ACE2 protein expression in epithelial cell lines and primary bronchial epithelial cells. OM-85 also strongly inhibited SARS-CoV-2 S1 protein binding to, SARS-CoV-2 S protein-pseudotyped lentivirus entry into, and SARS-CoV-2 infection of epithelial cells. These effects of OM-85 appeared to depend on SARS-CoV-2 receptor downregulation.

Conclusion

OM-85 inhibits SARS-CoV-2 epithelial cell infection in vitro by downregulating SARS-CoV-2 receptor expression. Further studies are warranted to assess whether OM-85 may prevent and/or reduce the severity of COVID-19.

- **Intervista alla Professoressa Donata Vercelli in data 16/12/2021 nella trasmissione televisiva "Stasera Italia"** condotta dalla Dottoressa Barbara Palombelli riguardo le sperimentazioni scientifiche condotte dalla stessa Professoressa (nella quale si riporta il successo nella sperimentazione del farmaco vaccinale OM-85 rispetto alla possibilità di prevenzione dell'infezione da virus SARS-CoV-2):

PRIMA PARTE

Giornalista: *"Dottoressa, Lei insieme al Suo team in America ha fatto una scoperta eccezionale, nella lotta contro il COVID."*

Prof.ssa Vercelli: *"Noi abbiamo trovato un farmaco che riesce a inibire e prevenire l'infezione dal virus del COVID perché sopprime l'espressione delle proteine a cui questo virus si attacca. Quindi se non c'è aggancio, non c'è ingresso del virus; se non c'è ingresso del virus non c'è infezione. O comunque è molto diminuita. E questa è la scoperta che abbiamo fatto.";*

Giornalista: *"È un farmaco che si trova in commercio?";*

Prof.ssa Vercelli: *"È un farmaco che già si trova in commercio perché è usato da varie decadi, decenni.";*

Giornalista: *"Di quale farmaco stiamo parlando?";*

Prof.ssa Vercelli: *"Stiamo parlando di un farmaco che è un lisato batterico, il cui nome, diciamo, scientifico è <OM-85>";*

Giornalista: *"Quindi questo farmaco comunemente venduto in farmacia da anni aiuta a prevenire l'infezione?";*

Prof.ssa Vercelli: *"Questo è un trattamento che in un certo senso dovrebbe proteggere a ombrello, indipendentemente dalle varianti che circolano. In questo senso è diverso dai vaccini ed è complementare ai vaccini. Siamo solo all'inizio.";*

Giornalista: *"E i dati sono promettenti?";*

Prof.ssa Vercelli: *"Molto promettenti.";*

Giornalista: *"Quindi sarà sperimentato anche sugli esseri umani?";*

Prof.ssa Vercelli: *"Questa è la nostra speranza. Questo è quello che ci auguriamo.";*

SECONDA PARTE

Dott.ssa Palombelli: *"Allora io dirò un nome, perché poi questo farmaco è un farmaco che sta in molte case. Si chiama in Italia <BRONCHO-VAXOM> ed è un "immuno-stimolante", no? È qualcosa che si fa per prevenire le infezioni delle vie aeree, posso..? È corretto?";*

Prof.ssa Vercelli: *"Sì, sì è corretto. È un farmaco che viene usato ormai da... probabilmente cinquanta, sessanta anni, che esiste da moltissimo tempo. Ha questo scopo: in genere nelle stagioni invernali, in autunno, quando sono comuni le infezioni delle vie respiratorie, come immuno-modulatore per proteggere le vie respiratorie dalle conseguenze di un'infezione virale o addirittura dall'infezione stessa. In genere, in maniera molto generale."*

Dott.ssa Palombelli: *"Ecco, quindi funziona anche contro il COVID oltre che contro le bronchiti normali, quelle invernali, come diceva lei."*

Prof.ssa Vercelli: *"Beh, diciamo che funziona contro il COVID nei nostri studi che sono studi di laboratorio, è importante dire questo non lo abbiamo...questi sono studi sperimentali ancora non è stato testato contro il COVID, contro la malattia. Ma sì, come il suo servizio ha molto chiaramente detto quello che succede è che in sostanza impedisce al virus di entrare nelle cellule perché <chiude la porta>, cioè abbassa moltissimo la espressione delle molecole a cui questo virus si attacca, e se il virus non si attacca non entra e non infetta. E questo è quello che questo farmaco fa sulle cellule delle nostre vie aeree.";*

Dott.ssa Palombelli: "Eh, io la ringrazio, mi fermo qui, perché mi sembra una scoperta fondamentale soprattutto perché è un farmaco, che come diceva lei, si usa a livello preventivo da tantissimi anni, quindi in qualche modo non dovrebbe avere delle gravi controindicazioni. Sono praticamente... <lisato batterico> che vuol dire? Sono dei piccolissimi batteri che vanno a...stimolare una risposta immunitaria?";

Prof.ssa Vercelli: "Sono batteri che si trovano nelle vie respiratorie, e che vengono macerati, tritati e trattati in maniera complessa per togliere quello che potrebbe dare delle reazioni negative. E questo è un farmaco che ha un profilo di sicurezza e di tossicità...bassissima e di sicurezza altissima, e quindi in questo senso, anche...è importante sottolinearlo questo: è un farmaco che si potrebbe cominciare a testare bene e presto.";



Dott.ssa Palombelli: "Ecco quindi potremmo tutti con un semplice...appunto <lisato batterico> immunizzarci. Grazie Professoressa Vercelli, la risentiremo quando avremo altre novità.".



➤ Allegato 3) Tabella dati epidemiologici "*Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della salute - Istituto Superiore di Sanità*".

- 01/12/2020 (rinvio);
- 02/12/2020 (rinvio);
- 01/01/2022 (rinvio);
- 02/01/2022 (rinvio);
- 22/02/2022 (rinvio);
- 23/02/2022 (rinvio) .

Scaricabili attraverso il link <https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/regioni>

➤ Allegato 4) Grafici Ultimora.net





➤ Allegato 5) Decreto-legge 52/2021, articolo 9-bis (fonte: normattiva.it).

"Art. 9-bis

(Impiego certificazioni verdi COVID-19).

1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; (14)

a-bis) alberghi e altre strutture ricettive; (14)

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, nonche' attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, di cui all'articolo 5; (12)

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso, nonche' spazi

adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'eta' o di disabilita'; (14)

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;

f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attivita' riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri

estivi, e le relative attivita' di ristorazione;

g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2;

h) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino', di cui all'articolo 8-ter;

i) concorsi pubblici.

i-bis) corsi di formazione privati se svolti in presenza.

1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e

attivita', nell'ambito del territorio nazionale:

a) servizi alla persona;

b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attivita' commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c) si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma 1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone ((, salvo quanto previsto)) al comma 2-bis. ((14))

2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione ((delle mense e del catering continuativo)) su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1. ((14)) (17)

(OMISSIS)

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che la presente modifica si applica dall'11 ottobre 2021

AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n.3, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le modifiche di cui al comma 1, lettera a), a-bis) e d) del presente articolo si applicano a decorrere dal 6 dicembre 2021.

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che le modifiche di cui ai commi 2 e 2-bis del presente articolo si applicano "a decorrere dal 29 novembre 2021. Fino al 5 dicembre 2021 è consentita la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo, nelle more dell'attuazione dell'articolo 6, comma 2".

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 30 dicembre 2021, n.229 ha disposto (con l'art. 1, comma3, alinea) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 10 gennaio 2022."

➤ **Allegato 6) "TABELLA ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS "BASE"/"RAFFORZATO" redatta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiornamento 01/03/2022 (rinvio).**

Link: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf

➤ Allegato 7) "Dichiarazioni allarmanti".

- A. Dichiarazione del **DOTTORE GIULIANO CAZZOLA**, sul canale televisivo Rete 4 in data 30/08/2021 nella trasmissione "Stasera Italia" condotta da Veronica Gentili.

Cazzola: *"Sì, è una situazione molto delicata. Però, io sono d'accordo con quel filosofo che diceva che non è libero chi crede in condizioni, convenzioni, in opinioni che non esistono, sbagliate. Quindi io faccio una battuta, che mi attirerò nemici, sai me ne sono tirati tanti di nemici nella vita. Lamorgese, il Ministro Lamorgese faccia una cosa: richiami in servizio Bava Beccaris, che sa come trattare questa gente, questi terroristi. Perché uno che ha paura di farsi il vaccino perché deve andare a bloccare una stazione? Eh! Non si fa il vaccino e sta buono. Che senso ha?! Richiamiamo in servizio Bava Beccaris: il feroce, monarchico Bava, con il piombo gli affamati sfamò!"*

Gentili: *"Ecco. Addirittura così: vabbè Cazzola purtroppo su queste cose...ma se le cerca! Perché le dice queste cose e poi dice che la attaccano?!"*

Cazzola: *"Perché non hanno nessuna scusa. Non hanno nessuna scusa questi! Questi sono dei terroristi! Non hanno nessuna scusa. E quindi non meritano nulla. Non meritano nulla. E chiaro che non meritano Bava Beccaris. Però meritano che la celere che li bastoni!"*;

- B. Esternazione del **DOTTORE PIERPAOLO SILERI** il 25/01/2022 nell'ambito della trasmissione televisiva "Dimartedì" sul canale LA7 condotta dal Dottore Giovanni Floris. Riferendosi alle persone non vaccinate con i farmaci della campagna nazionale di vaccinazione ha affermato *"Noi per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile come stiamo facendo perché il non vaccinato e chi non rispetta le regole è pericoloso! Punto!"*);

- C. Dichiarazione del **DOTTORE KLAUS DAVI**, nella trasmissione "Diritto Rovescio", sulla rete televisiva Rete 4, condotta da Dottore Paolo Del Debbio, in data 03/02/2022.

Klaus Davi: *"Io dico agli amici ristoratori, imprenditori: non ve la dovete prendere intanto col green pass che è, al contrario, il green pass avvicina il commercio e consente di circolare, consente di consumare, Vissani, consente di andare nei supermercati, consente di andare nei ristoranti. Voi ve la dovete prendere, giustamente, con i provvedimenti ingiusti che non sono...non tengono conto delle vostre esigenze. Ma il problema vero sono...chi ci ha ridotti così? Ancora oggi Belpietro, 430 morti...440 morti, sono quelli che non si vaccinano! Il Governo non ha imposto l'obbligo vaccinale, di conseguenza la gente non...gira meno, perché non c'è stato l'obbl..."*

Belpietro Maurizio: *"Ma in nessun Paese hanno messo l'obbligo vaccinale! In nessun Paese! E ciononostante non ci sono chiusure! L'anno scorso avevamo 479 morti, oggi ne abbiamo 414!"*

Klaus Davi: *"I no vax con cui ve la dovrete prendere sono dei terroristi sociali ai quali andrebbero applicati le leggi anti-terrorismo, cioè non andrebbero fatti uscire! Se noi non avessimo avuto i no vax, cioè se tutti ci fossimo regolarmente vaccinati non avremmo avuto questo problema!"*

Belpietro Maurizio: *"Cioè negli altri Paesi non ci sono i no vax secondo voi? In Gran Bretagna non ci sono i no vax, in Spagna non ci sono i no vax, in Germania non ci sono i no vax non hanno chiuso niente e hanno meno morti di noi! Ma dai! Non hanno il green pass ma loro stanno meglio! Ma dai!"*

Klaus Davi: *"Non c'entra Draghi, non c'entra Conte, direttore [riferito a Maurizio Belpietro], il problema sono i terroristi sociali che sono i no vax! Sono quelli che hanno... che non ci*

consentono di consumare, di mangiare, che inquinano, che condizionano, tant'è che adesso iniziamo a vaccinare anche i bambini perché i me...la popolazione si sta rendendo conto che...è quello, cari amici ristoratori, prendetevela con i no vax non con il Governo! Non c'entra il Governo!";

- D. Dichiarazione del **SINDACO DI TRIESTE ROBERTO DIPIAZZA** rilasciata al giornale Adnkronos (scritto da Silvia Mancinelli), pubblicata in data 15/02/2022: "Chiedo formalmente al governo di fare leggi speciali contro i no vax come quelle che vennero fatte a suo tempo per abbattere le Brigate Rosse" "Dove va questo Paese in queste condizioni?" "Oggi ho presentato Bat, British American tobacco, un investimento da 500 milioni di euro a Trieste. **Che immagine do della mia città? La stanno rovinando. Sono affacciato sulla piazza dell'Unità, dove sfilano i no vax, ci sono centinaia di poliziotti, carabinieri, finanzieri: siamo in guerra?** Che immagine diamo della mia città, che idea si portano a casa? Leggi speciali, questo serve".
- E. Dichiarazioni di **DOTTORE MIGLIORE GENNARO**, esternate nella trasmissione "L'Aria Che Tira" condotta da Dottoressa Merlino Myrta sulla rete televisiva "La7" andata in onda il 15/02/2022. Il tema della conversazione era "Vaccino over 50, scatta l'obbligo sul lavoro":
- OMISSIS
- Borgonovo Francesco: "Oggi noi stiamo espellendo dalla società un milione e mezzo di persone..."
- Migliore Gennaro: "No! Sono loro che ci stanno minacciando! Ci stanno minacciando la salute!"
- Borgonovo Francesco: "...ci sono persone che perdono il lavoro, ci sono persone che perdono il lavoro a causa di una misura che non ha alcun fondamento. E il Professor Ricciardi non sta spiegando perché questa misura, che espelle dalla società un milione e mezzo di persone, sia fondata."
- Merlino Myrta: "No! Però sai cosa ha detto prima...pensa che Ricciardi prima mi ha detto che è una misura fatta a loro, a loro protezione."
- Migliore Gennaro: "No! Perché in realtà le stiamo proteggendo! Borgonovo! Le stiamo proteggendo!"
- Borgonovo Francesco: "Ci sono Paesi, in tutta l'Europa che non ce l'hanno, siamo gli unici che fanno una cosa del genere e però..."
- Merlino Myrta: "Allora, prima che tu arrivassi il Professor Ricciardi mi ha detto che questa misura è una misura in fondo a protezione delle persone stesse. Perché dopo i cinquanta anni, non essere vaccinato, corri rischi gravi e quindi..."
- Borgonovo Francesco: "Ah! Cioè prima, scusate no ma...prima era per proteggere i vaccinati che avevano diritto...adesso è diventato per proteggere i non vaccinati! Li proteggiamo togliendogli lo stipendio?! Fantastico!"
- Ricciardi Walter: "Beh, mi fa piacere: si fa la domanda e si risponde da solo. È una nuova metodologia scientifica che dovrebbe introdurre"
- Borgonovo Francesco: "A beh, faccio come voi! Guardi ho imparato la lezione in due anni, Professore."
- OMISSIS.

➤ Allegato 8) Allegato cronologia normativa.

1. 02/12/2020 – **Comunicazioni in Parlamento** del Ministro della Salute **in relazione alle linee guida del "Piano strategico dell'Italia per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19"**.
2. 16/12/2020 – Informativa del Ministro della Salute **sul documento "Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 - Piano strategico - Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale"** del 12/12/2020 alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) presieduta dal Ministro per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Francesco Boccia. All' informativa seguì la presa d'atto sull'informativa, da parte della citata Conferenza, come da **Repertorio atto n. 235/CSR**.
3. 21/12/2020 - **Decisione di esecuzione della Commissione** avente ad oggetto "**che concede a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio l'autorizzazione condizionata ad immettere in commercio il "Comirnaty" - vaccino a mRNA contro COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi)**", **un medicinale per uso umano**".
Prima autorizzazione di un farmaco vaccinale anti-COVID-19.
4. 24/12/2020- **Prima circolare del Ministero della salute** relativa a vaccini anti-COVID-19, avente ad oggetto "**Raccomandazioni per l'organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione**".
In particolare vi si indica il farmaco Comirnaty ai fini del Piano strategico della campagna nazionale di vaccinazione (non ancora approvata dal Parlamento).
5. 30/12/2020 - promulgazione della **Legge di bilancio 178/2020**.
Si segnalano in particolare l'articolo 1 commi 447, 457-467 istitutivi della "**campagna nazionale di vaccinazione**".
6. 02/01/2021 – Decreto del Ministro della Salute in conseguenza – attuazione della legge 178/2020. Decreto del Ministro della salute avente natura non regolamentare per l'adozione del "**Piano strategico. Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale**". Ufficializzazione dell'espressione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.
7. 08/01/2021- **Circolare del Ministero della salute** avente ad oggetto "**Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing**".
Circolare del Ministero della salute in cui si afferma che la proteina Spike è già mutata e di conseguenza bisogna adottare test antigenici diversi da quelli fino ad allora adottati → indicativo della possibilità che anche i vaccini ad mRNA possano avere efficacia ridotta dal momento che essa si basa proprio sulla conformità della proteina Spike codificata dall' mRNA del farmaco a quella del virus selvaggio della località in cui vi sono le persone trattate col farmaco.
8. 13/01/2021 – Comunicazioni del Ministro della salute in Parlamento

sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

9. 14/01/2021 - **Circolare del Ministero della salute** avente ad oggetto "**Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 per la FASE 1 e aggiornamento del consenso informato.**".
Adozione con circolare del vaccino Spikevax.
10. 09/02/2021 - **Circolare del Ministero della salute** avente ad oggetto "**Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 e chiarimenti sul consenso informato.**".
Adozione con circolare del vaccino Vaxzevria.
11. 24/02/2021 – Comunicazioni del Ministro della salute in Parlamento
sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.
12. 10/03/2021- Redazione del documento "**Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19**" richiamando il decreto del Ministero della salute del 02/01/2021. Aggiornamento del Piano strategico della campagna nazionale di vaccinazione.
13. 12/03/2021- **Decreto del Ministero della salute** avente ad oggetto "**Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante <Elementi di preparazione della strategia vaccinale>, di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché' dal documento recante <Raccomandazione ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19> del 10 marzo 2021. (21A01802)**".
14. 13/03/2021- Pubblicazione del **Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 "Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19"** (gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni), con intestazione di ISS, Ministero della salute, AIFA, INAIL.
15. 15/03/2021- **Circolare del Ministero della salute** avente ad oggetto "**Trasmissione Rapporto ISS COVID-19 N. 4/2021 <Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazioni anti-COVID-19>**".
All'interno di detto rapporto si evidenzia la differenza tra "**vaccini anti-COVID-19**" adottati dal Ministero della salute e vaccini per la prevenzione della malattia asintomatica (pagina 9). Vi si riporta inoltre la necessità che le persone sottoposte a trattamento sanitario vaccinale anti-COVID-19 continuino ad adottare i DPI, a partire dalle mascherine, per impedire la diffusione del contagio da SARS-CoV-2 (pagina 6).
16. 01/04/2021 - **Decreto-legge 44/2021** obbligo di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 per i lavoratori del comparto sanità (successivamente modificato con ulteriori previsioni di obbligo di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 per la prevenzione dell'infezione).
17. 21/04/2021 - **Circolare del Ministero della salute** avente ad oggetto "**Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 e aggiornamento note informative del consenso**".
Adozione con circolare del vaccino Janssen.

18. 22/04/2021 – Emanazione Decreto-legge n. 52/2021 avente ad oggetto **"Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"**.
In particolare si istituisce la *"certificazione verde COVID-19"*.
19. 14/06/2021 – Adozione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo del **Regolamento UE 953/2021** *"su un quadro Per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19"*.
20. 14/05/2021- Pubblicazione della **circolare** del Ministero della salute avente ad oggetto **"Uso dei test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2"**.
In particolare si rileva l' *"emergenza di mutazione del gene che codifica per la proteina spike"*.
21. 21/05/2021- **Circolare del Ministero della salute** avente ad oggetto **"Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 20212/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2"**.
Rispetto alla citata circolare si vuole qui richiamare l'attenzione sull'assenza di trattamenti differenziati tra persone vaccinate e persone non vaccinate rispetto a manifestazioni infettive di SARS-CoV-2 variante. Pertanto il protocollo di trattamento non cambia tra persona non vaccinata e persona vaccinata con i farmaci indicati dal Ministero della salute (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Janssen).
22. 17/06/2021- Emanazione Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri avente ad oggetto **"Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»"** (successivamente aggiornato il 10/09/2021, 12/10/2021, 17/12/2021, 04/02/2022).
In particolare si istituisce la *Piattaforma Nazionale - Digital Green Certificate* e modalità di acquisizione dei dati per la generazione, emissione e verifica di certificazione verde COVID-19.
23. 16/07/2021 - pubblicazione del **rapporto ISS "Epidemia COVID-19"**.
24. 21/07/2021- pubblicazione **rapporto ISS "Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia"**.
25. 22/07/2021 – Conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi e del Ministro della giustizia Marta Cartabia a seguito dell'approvazione in Consiglio dei ministri di nuove norme anti-COVID-19 (fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/07/22/draghi-green-pass-e-garanzia-di-tranquillita_e7c97abf-b797-4495-b31f-cb5452c2cab1.html). Qui si riporta in particolare:

Presidente del Consiglio dei ministri Professore Dottore Mario Draghi: *"L'estate è già serena e vogliamo che rimanga tale.*
Il Green pass [n.d.r. "green pass" sta per "certificazione verde COVID-19" ex decreto-legge 52/2021, articolo 9] è una misura con i quali i cittadini possono continuare a svolgere attività con la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose.

E' una misura che dà serenità, non che toglie serenità".

26. 23/07/2021- Emanazione del **decreto-legge n. 105/2021** avente ad oggetto "***Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche***".
In particolare si rende obbligatorio l'esibizione di certificazione verde COVID-19 per determinate attività, servizi, luoghi indicati nelle norme primarie.
27. 06/08/2021- Emanazione del **decreto-legge n. 111/2021** avente ad oggetto "***Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti***".
28. 28/07/2021 - pubblicazione **rapporto ISS "Epidemia COVID-19"**.
29. 15/09/2021- pubblicazione **rapporto ISS "Epidemia COVID-19"**.
30. 21/09/2021- Emanazione **decreto-legge n. 127/2021** avente ad oggetto "***Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening***".
31. 29/09/2021- Pubblicazione **rapporto ISS "Epidemia COVID-19"**.
32. 05/10/2021 – Pubblicazione **Rapporto ISS "Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia"**.
33. 20/10/2021 – Pubblicazione **sentenza della Sezione Terza (in sede giurisdizionale) del Consiglio di Stato n. 07045/2021REG.PROV.COLL. N. 08340/2021 REG.RIC.** Detta sentenza è tra le più autorevoli emanate in tema di vaccinazione obbligatoria anti-COVID-19 in capo a lavoratori dell'ambito sanitario.
34. 10/11/2021-Pubblicazione **rapporto ISS "Epidemia COVID-19"**.
35. 24/11/2021- Pubblicazione del **rapporto ISS "Epidemia COVID-19"**.
36. 25/11/2021 - Emanazione **decreto-legge n. 172/2021** recante ad oggetto "***Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali***".
37. 24/12/2021 – Emanazione **decreto-legge n. 221/2021** avente ad oggetto "***Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19***".
38. 30/12/2021- Emanazione **decreto-legge n. 229/2021** avente ad oggetto "***Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria***".

39. 30/12/2021 - promulgazione della **Legge di bilancio 234/2021**.

Si segnala in particolare l'articolo 1, comma 650 che dispone "*Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1'850 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19*".

40. 04/02/2022- Pubblicazione di **rapporto ISS "Epidemia COVID-19"**.

41. 07/01/2022- Emanazione **decreto-legge n. 1/2022** avente ad oggetto "**Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.**", istitutivo, tra l'altro, dell'obbligo di vaccinazione per le persone ultra cinquantenni.